



SENTENZA N. 466/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73600** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 12.5.2022, ad istanza di **(omissis)**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Improta ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torre del Greco (NA), via Alcide de Gasperi n. 135/a (pec: emanuele.improta@forotorre.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

	Con memoria del 19.4.2024, l'INPS si è costituito in	
	giudizio per il rigetto del ricorso affermando la non	
	debenza delle corrisposte somme in ragione dello	
	sforamento, a cura della beneficiaria, dei limiti reddituali	
	al cumulo con altri redditi. Ne ha domandato la	
	ripetizione limitatamente al periodo novembre 2018 –	
	febbraio 2021, escludendo ogni stato di buona fede e di	
	legittimo affidamento in favore della percipiente.	
	Con note del 15.7.2024, la difesa dell'istante, nel	
	riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo ha	
	insistito nell'eccezione di irripetibilità dell'importo di	
	euro 948,69 contestato come indebito per l'anno 2018 ai	
	sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 di	
	interpretazione autentica dell'art. 52 l. n. 88/1989,	
	rimarcando la buona fede della (omissis)nel dichiarare	
	regolarmente i propri redditi alla Agenzia delle Entrate,	
	ponendo così l'Ente previdenziale nelle condizioni di	
	accedere ad essi attraverso un controllo telematico.	
	All'odierna udienza, l'avv. Improta per la ricorrente e	
	l'avv. Tellone per l'INPS hanno concluso come in atti.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Giova innanzitutto evidenziare come l'odierno ricorso,	
	nonostante le prospettazioni di parte attrice, non sia	
	finalizzato all'annullamento del provvedimento	
	3	

impugnato, avendo la giurisdizione di questa Corte natura dichiarativa in quanto tendente all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione (rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero). Ne consegue, pertanto come l'atto gravato debba vagliarsi in questa sede quale mero presupposto processuale essendo la giurisdizione tesa a scrutinare il rapporto tra le parti. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio estranee al potere della Corte dei conti (Sez. Giur. Campania, sent. 700/2021).

Tanto premesso, occorre scrutinare la *vexata quaestio* dei limiti alla ripetibilità dell'importo pensionistico da reversibilità pari ad euro 9.924,57, indebitamente corrisposto dall'INPS nel periodo novembre 2018 - febbraio 2021 per superamento dei limiti reddituali da cumulo con altri redditi.

Va detto come al caso di specie trovi applicazione l'art. 13, commi 1 e 2, l. n. 412/1991 ai sensi del quale l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul

	Pertanto, per le menzionate annualità 2019, 2020 e	
	2021 l'INPS ha correttamente avviato l'azione di	
	recupero in relazione agli indebiti maturati. Invece, con	
	riferimento all'anno 2018 la ripetibilità degli importi	
	corrisposti e non dovuti è subordinata all'assenza di uno	
	stato di legittimo affidamento in buona fede della	
	ricorrente.	
	In argomento, le Sezioni Riunite di questa Corte con	
	sentenza n. 4/2008 hanno affermato che per i percettori	
	di pensione e, in particolare, di pensione di reversibilità,	
	sussiste l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che	
	comporti la cessazione del pagamento ovvero la	
	variazione della pensione stessa e di non indurre in	
	errore l'Amministrazione con comportamenti finalizzati	
	ad un indebito arricchimento. Tale obbligo è altresì	
	previsto dalla normativa in tema di limiti alla	
	cumulabilità della pensione di reversibilità con gli altri	
	redditi del beneficiario nel quadro di una collaborazione	
	tra pensionato <i>accipiens</i> ed Ente previdenziale <i>solvens</i>	
	finalizzato a permettere quest'ultimo un intervento in	
	autotutela di riliquidazione del trattamento e recupero	
	dell'indebito.	
	Nel caso in rilievo, l'odierna ricorrente ha adempiuto ai	
	suddetti obblighi, da un lato, presentando	
	correttamente, in relazione all'anno 2018, il Modello	
	6	

	730/2019 di dichiarazione dei redditi ed astenendosi da	
	qualsivoglia comportamento, attivo o passivo, idoneo ad	
	indurre in errore l'Ente erogante nella corresponsione	
	del trattamento pensionistico, ciò radicando	
	nell'interessata uno stato di legittimo affidamento,	
	giuridicamente tutelato, ostativo della promossa azione	
	di recupero per l'annualità 2018.	
	Del resto, l'INPS, a fronte della tempestiva trasmissione	
	della dichiarazione dei redditi, era nelle condizioni di	
	verificare, mediante accesso telematico, il superamento	
	dei limiti reddituali e di riliquidare il trattamento	
	pensionistico della ricorrente, risultando onerata <i>ex</i>	
	<i>officio</i> di ogni attività di accertamento di possibili	
	situazioni di cumulo reddituale. Pertanto, l'Istituto	
	previdenziale sarebbe potuto intervenire	
	incondizionatamente al recupero dell'indebito entro il	
	31.12.2020 ma avendo provveduto tardivamente alla	
	contestazione in data 17.9.2021, ha rinvenuto nella	
	buona fede serbata e dimostrata dell' <i>accipiens</i> un limite	
	alla ripetibilità delle somme pagate in eccesso per euro	
	948,69 in relazione all'anno 2018.	
	In definitiva dev'essere affermata la ripetibilità a	
	beneficio dell'INPS degli importi corrisposti in favore di	
	(omissis) con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 e	
	l'irripetibilità di quanto pagato relativamente all'anno	

2018, con obbligo di restituzione a carico dell'Ente previdenziale di quanto già trattenuto, incrementato di interessi legali dalla data della domanda giudiziale (12.5.2022).

Spese di lite compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
nella persona del Giudice Unico Gabriele Pepe,
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il
ricorso e per l'effetto:

1. Dichiaro la ripetibilità a beneficio dell'INPS degli importi corrisposti in favore di (omissis) con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 e l'irripetibilità di quanto pagato in relazione all'anno 2018, con obbligo di restituzione a carico dell'Ente previdenziale di quanto già trattenuto, incrementato di interessi legali dalla data della domanda giudiziale (12.5.2022);

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.09.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale